Pratica N. 145/2026

Decisione n. 175/2026

DECISIONE DI CONTRARRE

Fornitura di una cappa chimica, di elementi accessori e varia attrezzatura di laboratorio
CUP MASTER (Space It Up!): I53D24000060005 – CUP: C53C24000360005

Il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", e in particolare gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" (INAF);

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD");

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "... *non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale* ...

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, e modificato negli importi dalla Legge 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 130, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto nel rispetto del "... *sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..." stipulate dalla*

*Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici (CONSIP)*le *"... amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";*

- fermi restando *"...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ..."* ;

VISTI in ogni caso, gli articoli da 19 a 36 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, relativa alla Parte II "*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*".

VISTO il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo articolo 14 come modificato al comma 4 con Delibera n. 100 del 8 novembre 2005 pubblicata sulla G.U. n. 31 serie generale del 7 febbraio

2006 e con Delibera n. 46 del 2 luglio 2009, approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 628 del 29 luglio 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e in particolare l'Art. 10;

VISTO lo Statuto dell'INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 42 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 giugno 2020 n. 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

VISTO il "Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale:

- è stata data piena attuazione alla Legge 21 giugno 2022, numero 78 "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- è stato adottato il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici", pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 marzo 2023, numero 77;

VISTO in particolare l'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "*Soglie di rilevanza europea e metodo di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*";

VISTO l'articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "*Principio di rotazione degli affidamenti*";

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "*Procedure per l'affidamento*" che prevede, tra l'altro, che le stazioni appaltanti "*...procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14...";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione che stabilisce che "*L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:*

a) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;

b) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione che stabilisce che "*All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione che stabilisce che "*La direttiva 2014/24/UE è così modificata:*

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «143 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;

2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR».";

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "Responsabile unico del progetto (RUP)" e l'allegato I.2 al medesimo Decreto "Attività del RUP";

VISTO l'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, che impone alle stazioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, mediante l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti per specifiche categorie di appalti;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, numero 254, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'8 agosto 2022, numero 184;

CONSIDERATO che l'affidamento si inserisce nell'ambito dell'intervento "Space It Up!" (CUP MASTER I53D24000060005 – CUP C53C24000360005) e che sussiste la necessità di dotare i laboratori dell'Osservatorio di una cappa chimica a filtrazione, dei relativi elementi accessori e di ulteriore attrezzatura di laboratorio;

CONSIDERATA L'assenza di una convenzione in ambito Consip in grado di accordarsi adeguatamente allo specifico quadro esigenziale, alla base dell'affidamento in oggetto;

VISTO l'esito della preliminare e informale esplorazione di mercato, che ha condotto alla individuazione, come migliore Operatore Economico in grado di assolvere all'esecuzione dell'appalto in oggetto, della società "**BIOCLASS S.R.L.**", con sede in 51100 Pistoia (PT), Via Niccolò Rodolico n. 152, codice fiscale e partita IVA 01739430476, REA n. PT-175461, email PEC: bioclasssrl@pcert.postecert.it, che ha rilasciato il preventivo n. 10/00 del 09/01/2026, in quanto:

- le forniture proposte dall'Operatore Economico appaiono idonee al soddisfacimento del quadro esigenziale;
- l'offerta da esso presentata si è rilevata plausibile e conforme ai valori di mercato e ai parametri di riferimento;
- tale O.E. vanta una solida e riconosciuta competenza nel settore di riferimento;
- è verificata la pregressa esperienza in affidamenti analoghi;

RITENUTA l'insussistenza, in relazione all'affidamento in oggetto, dei presupposti giustificanti l'applicazione dell'art. 48, comma 2, Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in considerazione del valore dell'appalto e delle specificità dell'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che da preliminare e informale indagine di mercato l'importo stimato del progettato affidamento si attesterà certamente al di sotto della soglia di cui all'articolo 50 comma 1, lett. b) (e inoltre entro la soglia di cui all'art. 52, comma 1) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

RITENUTO di potere procedere, anche nell'ottica di ottimizzare i tempi di realizzazione del suddetto progetto, mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che il suddetto Operatore Economico è risultato iscritto negli elenchi della piattaforma di e-procurement (PAD) "MePA" (https://www.acquistinretepa.it/);

RITENUTO di potere avviare sulla sopramenzionata piattaforma di e-procurement (PAD) la procedura diretta a provocare una formale offerta, da parte del suddetto O.E., confermativa o migliorativa della precedente acquisita in sede di esplorazione informale di mercato;

PRESO ATTO che è stata pertanto avviata sulla menzionata PAD la Richiesta di Offerta - RdO n. 6604964, con termine di scadenza per la presentazione dell'offerta entro il giorno 09/10/2026 alle ore 23:59;

PRESO ATTO che l'O.E. ha tempestivamente presentato la propria offerta in data 08/10/2026, alle ore 12:53:04 (numero di partecipazione 3594106), depositando gli allegati richiesti;

VISTA l'offerta di tale Operatore Economico, pari a Euro 15.214,45 al netto dell'IVA di legge, confermativa di quella espressa in sede di preliminare ricognizione di mercato;

CONSIDERATO che il responsabile dei fondi di riferimento per la presente procedura di affidamento, ha giudicato l'offerta congrua e valida;

CONSIDERATO che la fornitura ha ad oggetto, in via principale, una cappa chimica a filtrazione con i relativi elementi accessori, componenti elettriche e servizi di installazione, e comprende

altresì due armadi e precisamente un armadio di sicurezza per liquidi infiammabili resistente al fuoco, corredato di aspiratore e kit di convogliamento fumi e un armadio per prodotti chimici acidi e basi;

CONSIDERATO che i suddetti armadi, benché inclusi nell'affidamento, in ragione della loro specifica funzione di stoccaggio in sicurezza di sostanze chimiche pericolose, delle loro caratteristiche costruttive (struttura in acciaio, resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 14470-1 per l'armadio per infiammabili, certificazione anche secondo la norma EN 61010-1, relativa alla sicurezza delle apparecchiature elettriche per laboratorio, per l'armadio per acidi e basi, sistemi di aspirazione e filtrazione dei vapori) e della loro esclusiva destinazione all'attività di laboratorio, in stretta integrazione funzionale con la cappa chimica, possono considerarsi alla stregua di vera e propria attrezzatura di laboratorio, piuttosto che di "arredi per interni" ai sensi del citato D.M. n. 254/2022;

RITENUTO tuttavia, per tuziorismo e a fini di massima cautela, di verificare comunque la conformità dei suddetti armadi ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, numero 254, per quanto pertinenti, restando escluse dall'ambit[illegible]izione dei CAM, ai sensi del capitolo 1 dell'Allegato al medesimo D.M., le apparecchiature e componenti elettriche ed elettroniche (aspiratore, quadri elettrici);

Simone Esposito
19.10.2026
10:31:37
GMT+02:00

PRESO ATTO che, a tal fine, la Stazione Appaltante ha richiesto all'O.E. la produzione di "Dichiarazioni/Precisazioni CAM" e che l'O.E. ha prodotto la seguente documentazione:

- certificato TÜV SÜD Product Service GmbH n. Z1 031739 0032 Rev. 02 del 04/12/2025, valido fino al 23/10/2028, relativo agli armadi di sicurezza Safetybox della serie "AC … CM" (resistenza al fuoco Type 90, materiale acciaio DC01), rilasciato

a seguito di prove secondo le norme EN 14470-1:2023, EN 16121:2023, EN 16122:2012 e PPP 52125C:2023;

- certificato TÜV SÜD Product Service GmbH n. Z1 031739 0034 Rev. 03 del 14/11/2025, valido fino al 23/10/2028, relativo agli armadi Safetybox tra i quali il modello AB 900/50 (profilo in acciaio DC01+ZE), rilasciato a seguito di prove secondo le norme EN 61010-1:2010/A1:2019, EN 16121:2023, EN 16122:2012 e PPP 52125C:2023;
- dichiarazione del produttore Labor Security System S.r.l. del 02/05/2024, attestante il rispetto, da parte degli armadi in oggetto, del criterio 4.1.9 "Requisiti del prodotto finale" del D.M. n. 254/2022 per la tipologia "Mobili non domestici" (norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122);
- "Modulo CAM Arredi – Mobili per laboratorio", comprensivo delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante, reso dal legale rappresentante dell'O.E., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, sottoscritto digitalmente;

CONSIDERATO che il criterio 4.1.9 del D.M. n. 254/2022 richiede, per la tipologia "Mobili non domestici", la conformità alle norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122, da comprovare mediante dichiarazioni di conformità rilasciate da organismi di valutazione della conformità, e che entrambi i certificati sopra richiamati attestano l'esecuzione delle prove secondo le predette norme;

PRESO ATTO dei chiarimenti resi dall'O.E. in riscontro alle richieste di integrazione della Stazione Appaltante, e in particolare che:

- quanto all'armadio per infiammabili (riga 11), indicato nel preventivo come "mod. AC 120", l'O.E. ha precisato che la corretta denominazione dell'articolo è "AC 1200 CM", modello della gamma coperta dal certificato n. Z1 031739 0032 Rev. 02; le dimensioni dell'articolo offerto (1100x510x600 h mm) rientrano nei parametri dimensionali certificati per la versione sottopiano AC 1200/50 CM (L 1080÷1180, H 500÷600, P 490÷640 mm);
- quanto all'armadio per acidi e basi AB 900/50 (riga 16), l'O.E. ha chiarito che lo scostamento di 20 mm tra l'altezza indicata nel preventivo (720 mm) e il limite superiore dei parametri certificati (600÷700 mm) è riferibile ai piedini di appoggio, avendo il preventivo riportato l'altezza massima di ingombro, e ha confermato che l'articolo offerto rientra nei parametri di certificazione;
- l'O.E. ha confermato che TÜV SÜD Product Service GmbH è organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per le prove di cui alle norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122;
- quanto al criterio 4.1.1, l'O.E. ha dichiarato che gli armadi non sono smontabili, caratteristica coerente con la natura di armadi di sicurezza, la cui integrità strutturale è funzionale ai requisiti di resistenza al fuoco e di contenimento oggetto di certificazione;
- quanto ai criteri 4.1.4 e 4.1.6, l'O.E. ha dichiarato che le componenti non metalliche (parti in plastica e materiali isolanti) non superano il 20% in peso, essendo la struttura degli armadi realizzata in acciaio DC01 / DC01+ZE, come risultante dai certificati;

RITENUTO pertanto che, ferma restando la qualificazione dei suddetti armadi quale attrezzatura di laboratorio, la documentazione acquisita sia comunque idonea a comprovarne la conformità ai pertinenti criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 254/2022;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico ha rilasciato, sul modulo predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023 attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'Operatore economico ha indicato di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto il CCNL "TERZIARIO COMMERCIO – H011";

RITENUTO che l'applicazione del suddetto CCNL garantisca il rispetto dei minimi salariali e delle condizioni di lavoro previste dalla legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, che ha modificato l'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 (fatta eccezione per le prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' *articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*):

a) i pagamenti delle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017 vengono effettuati al netto della Imposta sul Valore Aggiunto e il relativo versamento deve essere eseguito direttamente in favore dell'Erario;

b) la predetta procedura si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli "Enti Pubblici di Ricerca", e, quindi anche allo "Osservatorio Astrofisico di Arcetri dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA la Delibera del 20 dicembre 2023, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha designato, tra gli altri, il Dott. Simone Esposito, con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, quale Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri";

VISTO il Decreto del Presidente del 21 dicembre 2023, numero 32, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023, numero 82, e per i periodi temporali in essa specificati, sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", i nuovi Direttori delle "Strutture di Ricerca;

VISTA inoltre, la Determina Direttoriale del 28 dicembre 2023, numero 160, con la quale il Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), del vigente Statuto, a decorrere dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri" al Dott. Simone Esposito;

VISTA la delibera di approvazione del Bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario in corso;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei pertinenti Capitoli di Spesa del predetto Bilancio;

PRESO ATTO che in considerazione del ridotto e circoscritto importo dell'affidamento e della natura dell'affidamento medesimo, sussistono i presupposti per esentare l'Operatore Economico aggiudicatario dalla prestazione di garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Legge del 13 agosto 2010 numero 136 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

PRESO ATTO delle novità in materia di imposta di bollo introdotte dal "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";

VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023, avente a oggetto "*Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*"

VISTA la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2023 numero 22 avente a oggetto "*Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo*".

VISTA la disponibilità sui fondi (Ob. Fu. - Funzione Obiettivo) in seguito richiamati in parte dispositiva;

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all'affidamento di quanto indicato in oggetto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto richiesto;

DETERMINA

Art. 1: di ritenere che le premesse di cui al presente atto fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Art. 2: che il Responsabile Unico di Progetto, in base all'Art. 15 del D. Lgs 36/2023 e Allegato I.2 del suddetto decreto è il Dott. Tommaso Salmi, il quale, assistito sotto il profilo tecnico dal responsabile dei fondi Dott. John Robert Brucato e dal richiedente l'affidamento Dott. Mariano Battistuzzi, possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

Art. 3: di procedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 della fornitura di una cappa chimica, di elementi accessori e varia attrezzatura di laboratorio, come da preventivo n. 10/00 del 09/01/2026 e da offerta presentata nell'ambito della RdO MePA n. 6604964, a favore della società "**BIOCLASS S.R.L.**", con sede in 51100 Pistoia (PT), Via Niccolò Rodolico n. 152, codice fiscale e partita IVA 01739430476, REA n. PT-175461, email PEC: bioclasssrl@pcert.postecert.it, con esenzione dalla prestazione di garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 4 D.Lgs. 36/2023, e secondo il seguente quadro economico di affidamento:

Prestazioni in appalto	***Importo al netto di IVA 22%***	***Importo comprensivo di IVA 22%***
Gruppo A		
Cappa chimica a filtrazione GS1200 S con filtri, prefiltri, supporto, quadri elettrici, collare di espulsione, kit di ventilazione e kit pannelli di chiusura	**€ 8.629,80**	**€ 10.528,36**
Aspiratore S-UNICUM con kit di convogliamento fumi	**€ 1.942,75**	**€ 2.370,15**
Montaggio del supporto e posizionamento della cappa; collegamento all'aspirazione esistente, escluse opere murarie	**€ 850,00**	**€ 1.037,00**
Spese di trasporto al piano stradale – quota 50%	**€ 90,00**	**€ 109,80**
Totale A	**€ 11.512,55**	**€ 14.045,31**
Gruppo B		
Armadio di sicurezza per infiammabili Type 90, art. 10.1115.00	**€ 1.919,00**	**€ 2.341,18**

Armadio per prodotti chimici acidi e basi mod. AB 900/50, art. 10.1033.00, con filtri a carboni attivi di ricambio	**€ 1.692,90**	**€ 2.065,34**
Spese di trasporto al piano stradale – quota 50%	**€ 90,00**	**€ 109,80**
Totale B	**€ 3.701,90**	**€ 4.516,32**
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	**€ 15.214,45**	**€ 18.561,63**

Art. 4: di assumere, non appena possibile, il definitivo impegno di spesa per complessivi **€ 18.561,63** IVA 22% inclusa, ripartito tra i capitoli di bilancio in ragione della natura dei beni oggetto di fornitura, come da quadro economico di cui all'Art. 3, e con imputazione delle spese di trasporto in misura del 50% su ciascuno dei due capitoli, come segue:

Items	***Ob.Fu.***	***Capitolo***	***CUP***	***Importo (Euro) IVA 22% inclusa***
Cappa chimica a filtrazione con accessori, aspiratore S-UNICUM con kit di convogliamento fumi, montaggio e collegamento all'aspirazione esistente, 50% spese di trasporto	1.05.04.86.05	2.02.01.05.001.01	C53C24000360005	**14.045,31**
Armadio di sicurezza per infiammabili, armadio per prodotti chimici acidi e basi con filtri a carboni attivi di ricambio, 50% spese di trasporto	1.05.04.86.05	2.02.01.03.003	C53C24000360005	**4.516,32**

Si dà atto che l'imputazione dei due armadi al capitolo 2.02.01.03.003 "Mobili e arredi per laboratori" risponde a esigenze di classificazione contabile e inventariale secondo il piano dei conti e non incide sulla qualificazione tecnica dei medesimi quale attrezzatura di laboratorio, ai fini dell'applicazione del D.M. 23 giugno 2022, numero 254, come illustrata in premessa. I beni di cui alle sezioni A) e B) del quadro economico saranno assunti in carico nei pertinenti registri inventariali;

Art. 5: di dare atto che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsto dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

Art. 6: di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, sia nei confronti del RUP che del firmatario del presente atto:

- non ricorre conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di cui al vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Firenze, nella data di apposizione della firma digitale

Il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri
Dott. Simone Esposito

Simone Esposito
19.10.2026
10:31:37
GMT+02:00

ordini.oaa@inaf.it
inafoaarcetri@pcert.postecert.it

Largo Enrico Fermi, 5
50125 Firenze (Italia)
Tel. +39 055 27521 - Fax +39 055 220039

C.F. 97220210583
P.IVA 06895721006
www.arcetri.inaf.it